



STATUTO

(approvato dall'assemblea costituente,
parzialmente modificato dall'assemblea generale straordinaria del 24 novembre 1998)

REGOLAMENTO INTERNO

(approvato dall'assemblea generale del 20 giugno 1996
parzialmente modificato dall'assemblea ordinaria del 19 ottobre 2004)

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede- Durata - Scopi

Art. 1)

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e della legge Regione Veneto 16 Marzo 1994 n. 13, il Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico" operante per l'ambito territoriale di competenza dell'Azienda di Promozione Turistica n. 5 di Jesolo - Eraclea.

Art. 2)

Il consorzio ha sede legale in Jesolo (VE) - Piazza Brescia, presso la sede dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.).

Con deliberazione dell'assemblea dei Consorziati potranno essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali e filiali.

Art. 3)

Il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2020. L'Assemblea dei consorziati potrà prorogare la suddetta durata come pure anticipatamente sciogliere il consorzio medesimo.

Art. 4)

Il consorzio si propone, senza finalità di lucro, i seguenti scopi, con riferimento all'ambito territoriale di competenza:

- a) interventi rivolti alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico mediante : apposti programmi operativi;
- b) interventi rivolti alla commercializzazione delle imprese aderenti;
- c) promozione ed attuazione in ambito locale di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico;
- d) partecipazione e realizzazione, anche in collaborazione con altri organi turistici, di manifestazioni promozionali, nonché produzioni, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo pubblicitario;
- e) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati;
- f) promozione e gestione di impianti e servizi di interesse turistico;
- g) valorizzazione, ai fini turistici, del patrimonio naturale, storico e artistico.

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento dei propri scopi, nonché richiedere ed utilizzare le previdenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione Veneto, dagli Enti Locali e da qualsiasi altro Ente ed Organizzazione sia pubblico che privato.

Il Consorzio può assumere, altresì, partecipazioni ed interessenze in altri Enti e/o associazioni aventi scopi analoghi o affini al proprio.

Il Consorzio rappresenta unitariamente ad ogni effetto di legge i singoli consorziati nei confronti di qualsiasi Ente - Pubblico o Privato - e dei terzi in genere, ed agisce, in nome proprio e per conto dei consorziati ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, assumendo anche, se del caso, obbligazioni in nome e per conto degli stessi.

A tali ultimi effetti l'assunzione della qualifica di consorziato implica ipso-jure il conferimento al consorzio medesimo dei poteri di rappresentanza come delineati al comma precedente.

TITOLO II

Aderenti

Art. 5)

Possono far parte del Consorzio, ai sensi della L. R. 18/03/1994 n. 13:

- quali SOCI ORDINARI le imprese di cui al comma 1 dell'art. 13 della suddetta Legge, nonché altre imprese interessate al settore;
- quali SOCI SOSTENITORI la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, gli Enti fieristici, l'Azienda di Promozione Turistica n. 5, gli Enti Pubblici Territoriali (Provincia e Comuni), le Società Aeroportuali, i Consorzi fra associazioni pro loco, nonché altri Enti Pubblici e Privati interessati al settore.

Nessun socio può assumere quote del fondo consortile per un ammontare complessivamente superiore al 20% del fondo consortile stesso.

Art. 6)

Le imprese e gli Enti che intendono aderire successivamente alla costituzione del Consorzio debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, specificando:

- a) la denominazione e la sede sociale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello Statuto che " conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'impegno ad osservare ed a far osservare le norme tutte dettate dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi del Consorzio.

La domanda deve essere inoltre corredata di tutti i documenti che il Consiglio di c Amministrazione riterrà utili.

Art. 7)

Gli aderenti sono obbligati a:

- a) corrispondere regolarmente i contributi previsti dallo statuto e dai regolamenti e pagare le eventuali penalità pure previste dal presente statuto e dai regolamenti, nonché risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a causa di loro inadempienze;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) favorire gli interessi del Consorzio;
- d) prestare la necessaria collaborazione, a favore degli organi del Consorzio, al fine di far accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere agli stessi I dati e gli elementi eventualmente richiesti.

Art. 8)

Gli aderenti cessano di far parte del Consorzio per recesso, per esclusione nonché per scioglimento.

Art. 9)

Oltre che nei sensi previsti dalla legge, il recesso è consentito all'aderente che non si trova più in condizioni di partecipare agli scopi del Consorzio.

Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno in corso al Consiglio di Amministrazione, ed avrà effetto dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione, da assumere entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la validità dell'istanza di recesso ed a provvedere ai necessari adempimenti.

Il recedente sarà comunque obbligato a pagare quanto dovuto sia per le spese ordinarie che straordinarie conseguenti a delibere assunte fino alla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può escludere l'aderente:

- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione;
- che sia reso insolvente verso il Consorzio stesso;
- per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- che sia sottoposto a procedure concorsuali.

Le delibere relative all'esclusione dovranno essere comunicate al soggetto interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il trentesimo giorno successivo all'assunzione della delibera e, da tale data diverranno efficaci.

Art. 11)

Nel caso in cui il rapporto consortile si sciogla limitatamente ad un aderente, esso od i suoi aventi causa rimarranno responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti fino al giorno in cui sono diventate efficaci: il recesso, l'esclusione o lo scioglimento.

Le quote del fondo consortile possedute dal consorziato receduto, escluso o sciolto dal rapporto consortile si accresceranno proporzionalmente a quelli degli altri aderenti.

TITOLO III

Patrimonio

Art. 12)

Il patrimonio del Consorzio è illimitato ed è costituito:

- a) il Fondo Consortile che è variabile e composto dalle quote di adesione versate dagli aderenti, ognuna nella misura minima di Lit. 100.000 (centomila) o di un ammontare multiplo di Lit. 100.000 (centomila). Esse sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od altri vincoli;
- b) dalla Riserva Ordinaria costituita dagli eventuali avanzi di gestione nonché dalle penali ed interessi corrisposti dagli aderenti per mancati e/o ritardati adempimenti;
- c) dalla Riserva Straordinaria costituita dai contributi in Conto Capitale eventualmente corrisposti dallo Stato, della Regione Veneto e/o da altri Enti Pubblici nonché, dai contributi o beni a qualunque altro titolo pervenuti al Consorzio;
- d) da ogni altro Fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri e per scopi di propaganda, di assistenza, di previdenza e mutualistici.

Art. 13)

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determinerà annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dai soci ordinari per le spese di funzionamento e per l'attività del Consorzio.

Nel regolamento interno saranno stabiliti i criteri e le modalità di contribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà inoltre:

- a) l'ammontare delle quote a carico dei soci sostenitori da concordarsi in tempo utile in relazione al programma di attività dell'anno successivo;
- b) l'ammontare dei contributi variabili a carico dei singoli soci o categorie di soci che intendano, in collaborazione con il consorzio, commercializzare il proprio prodotto e la propria immagine.

Tale Contributo variabile dovrà essere versato entro 30 giorni dall'approvazione del programma specifico da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dei soci interessati.

Il Consiglio di Amministrazione, ogni anno in occasione dell'assemblea ordinaria dei consorziati per l'approvazione del bilancio predisporrà il bilancio preventivo di gestione relativo al futuro esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa, in base al quale i Consorziati saranno tenuti ai relativi versamenti.

A carico dei consorziati in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente, fermo il disposto dell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 14)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le relative giustificazioni e delibera i conseguenziali provvedimenti determinando la misura delle eventuali penalità.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata al consorziato inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel regolamento interno saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle penalità, le misure minime e massime delle penalità stesse in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 15)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 16)

L'assemblea è costituita dai consorziati iscritti da almeno trenta giorni al *libro soci* ed in regola con i versamenti.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni 100.000 (centomila) lire di quota consortile posseduta e può rappresentare, a mezzo delega scritta da menzionarsi nel verbale di assemblea, non più di tre altri consorziati impediti di intervenire all'assemblea.

Non potrà essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti del Consorzio.

Art. 17)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nella provincia di Venezia.

Art. 18)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria è convocata per le modificazioni del presente Statuto.

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori quando ne è fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno il quinto del fondo consortile ai sensi e nei termini dell'art. 2367 del Codice Civile.

Art. 19)

Le Convocazioni delle assemblee sono fatte dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata da spedire ai consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi siano rappresentati tutti i consorziati e vi assistano tutti gli organi sociali.

Art. 20)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice - Presidente ed in caso di loro assenza od impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Il Presidente nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritiene opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

Art. 21)

Fermi i limiti inderogabili di legge, le assemblee tutte deliberano col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza nel fondo Consortile intervenuto.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino la maggioranza del Fondo consortile, ed in seconda convocazione qualsiasi sia la parte del Fondo consortile rappresentata dai consorziati, in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino almeno i due terzi del Fondo Consortile ed in seconda convocazione che rappresentino almeno la maggioranza del Fondo consortile, in proprio o per delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

Art. 22)

Il consorzio è amministrato da un consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici, compreso il Presidente, i quali sono eletti dall'assemblea e scelti fra i consorziati.

Agli Enti sostenitori aderenti viene riservata la rappresentanza secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento interno.

Il Regolamento stabilirà altresì eventuali criteri di rappresentanza delle varie categorie di imprese aderenti.

Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea eleggerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione in apposita separata votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Le nomine delle cariche sociali si fanno con le modalità che l'assemblea preliminare stabilirà di volta in volta.

Art. 23)

In caso di vacanza per qualsiasi motivo o causa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituzione provvisoria dell'amministratore mancante ai sensi dell'art. 2386 C.C..

L'amministratore surrogante rimane in carica per il tempo per cui vi sarebbe stato l'amministratore surrogato.

Art. 24)

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

Art. 25)

Il Consiglio elegge nel suo seno un Vice - Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento.

Art. 26)

Il consiglio si raduna sia presso la sede sociale, che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

Dalle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 27)

Il consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 28)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 29)

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il mandato a titolo oneroso ed agli stessi spetta oltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che sarà stabilito dall'assemblea dei consorziati.

Art. 30)

Il Consorzio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione e/o di particolare impegno finanziario per il Consorzio, saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei Consorziati da convocarsi entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa e produrranno la loro efficacia solo dopo detta approvazione.

Art. 31)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale e negoziale del Consorzio con firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio ogniqualevolta non venga deliberato diversamente.

Il Presidente inoltre rappresenta il Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione.

Art. 32)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio stesso può nominare Direttori, Procuratori ad negotia e Procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissando ne le attribuzioni ed i compensi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Consorziati, la quale eleggerà anche il Presidente, e dovrà sceglierli fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I Revisori dei Conti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I poteri, i compiti e le responsabilità così come i compensi sono quelli fissati dalle leggi in materia.

TITOLO V

Bilancio

Art. 34)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procederà alla formazione del bilancio - sociale con il Conto Economico, corredato dalle relazioni del Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti e verrà sottoposto, nei termini statuari, all'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Art. 35)

Gli eventuali avanzi di gestione verranno destinati a Riserva ordinaria di cui alla lettera b) del precedente art. 12).

Il Consorzio non ha scopo di lucro per cui nessun avanzo di gestione potrà essere, comunque, distribuito ai consorziati.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Art. 36)

Per l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'iscrizione del Consorzio al Registro delle Imprese, apposito Regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei consorziati.

Fra l'altro il Regolamento dovrà contenere:

- a) i criteri e le modalità di contribuzione delle spese di cui all'art. 13);
- b) i criteri e le modalità di rappresentanza delle varie categorie di imprese consorziate e degli Enti sostenitori in seno al Consiglio di Amministrazione;
- c) la definizione delle tipologie di interventi promozionali;
- d) le misure ed i criteri delle penalità di cui all'art. 14).

Art. 37)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Eventuali residui del Patrimonio consortile dedotto il rimborso delle quote di ammissione, verrà devoluto, a norma di legge, a fini di pubblica utilità in conformità allo spirito mutualistico.

Art. 38)

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Statuto approvato dall'assemblea costituente, parzialmente modificato dall'assemblea generale straordinaria del 24.11.1998.

Si riportano le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 24 novembre 1998

Testo precedente

Art. 4, comma 4:

Il consorzio rappresenta unitariamente ad ogni effetto di legge i singoli consorziati nei confronti di qualsiasi Ente pubblico o privato - e dei terzi in genere, assumendo, se del caso, obbligazioni in nome e per conto degli stessi.

Art 5, comma 2:

Nessun socio potrà assumere una quota superiore al 20% del fondo consortile.

Art. 11, comma 2:

La quota del consorziato receduto, escluso o sciolto, si accrescerà proporzionalmente a quelle degli altri aderenti.

Art. 12, comma 1, lett. a):

a) il fondo consortile che è variabile e composto dalle quote di adesione versate dagli aderenti, ognuna in misura di Lit. 100.000 (centomila). Esse sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od altri vincoli.

Art. 16, comma 2:

Ogni consorziato ha diritto ad un voto e può rappresentare, a mezzo delega scritta da menzionarsi nel verbale di assemblea, non più di tre altri consorziati impediti ad intervenire all'assemblea

Art. 18, comma 3:

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori quando ne è fatta domanda da almeno 1/5 dei consorziati ai sensi e nei termini dell'art. 2367 del codice civile.

Art. 21:

Fermi i limiti inderogabili di legge, le assemblee tutte deliberano a maggioranza del Fondo Consortile intervenuto.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino la maggioranza del Fondo consortile, in seconda convocazione qualsiasi sia la quota del Fondo consortile intervenuta in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite in

prima convocazione quando intervengono tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino almeno i due terzi del Fondo consortile ed in seconda convocazione almeno la maggioranza del fondo consortile, in proprio o per delega.

Art. 22, comma 1:

Il consorzio è amministrato da un consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove, compreso il Presidente, i quali sono eletti dall'assemblea e scelti fra i consorziati.

Testo attuale

Art. 4, comma 4:

Il consorzio rappresenta unitariamente ad ogni effetto di legge i singoli consorziati nei confronti di qualsiasi Ente pubblico o privato - e dei terzi in genere, **ed agisce in nome proprio e per conto dei consorziati ai sensi dell'art. 2615 del codice civile** assumendo, **anche**, se del caso, obbligazioni in nome e per conto degli stessi.

Art. 5, comma 2:

Nessun socio **può assumere quote del fondo consortile per un ammontare complessivamente superiore al 20% del fondo consortile stesso.**

Art. 11, comma 2:

Le quote del fondo consortile possedute dal consorziato receduto, escluso o sciolto **dal rapporto consortile si accresceranno** proporzionalmente a quelle degli altri aderenti.

Art.12, comma1, lett. a):

a) il fondo consortile che è variabile e composto dalle quote di adesione versate dagli aderenti, ognuna nella misura **minima** di Lit. 100.000 (centomila) **o di un ammontare multiplo di Lit. 100.000 (centomila).** Esse sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od altri vincoli.

Art. 16, comma 2:

Ogni consorziato ha diritto ad un voto **per ogni 100.000 (centomila) lire di quota consortile posseduta** e può rappresentare, a mezzo delega scritta da menzionarsi nel verbale di assemblea, non più di tre altri consorziati impediti ad intervenire all'assemblea.

Art. 18, comma 3:

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori quando ne è fatta domanda **da tanti consorziati che rappresentino almeno il quinto** del fondo consortile ai sensi e nei termini dell'art. 2367 del Codice Civile.

Art. 21:

Fermi i limiti inderogabili di legge, le assemblee tutte deliberano **col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza** del fondo Consortile intervenuto.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati in proprio e per delega, che rappresentino la maggioranza

del Fondo consortile, ed in seconda convocazione qualsiasi sia la parte del Fondo consortile **rappresentata dai consorziati** in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino almeno i due terzi del Fondo consortile ed in seconda convocazione che rappresentino almeno la maggioranza del fondo consortile in proprio o per delega.

Art 22, comma 1:

Il consorzio è amministrato da un consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici, compreso il Presidente, i quali sono eletti dall'assemblea e scelti fra i consorziati.

**CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO SEDE IN JESOLO LIDO (VE) - PIAZZA BRESCIA
C/O A.P. T. 5
ISCRITTO AL TRIBUNALE DI VENEZIA AL N. 43747 REG. SOCIETA'**

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1)

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 36) delle "Disposizioni generali e finali" dello Statuto Sociale del Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico, di seguito indicato brevemente come "Consorzio", è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento Interno, approvato dall'assemblea dei soci 20/06/1996.

Esso potrà essere integrato e/o modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sottoposto nuovamente all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 2)

I contributi dovuti dai soci ordinari per le spese di funzionamento e per l'attività promozionale del Consorzio, così come indicate dall'art. 13) dello Statuto, sono fissati di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Art. 3)

Il contributo annuale sarà versato dai soci in una o più soluzioni con le modalità e alle scadenze deliberate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle esigenze finanziarie del Consorzio, così come determinate dalle risultanze del bilancio preventivo approvato dall'assemblea.

Art. 4)

Al fine di individuare, così come dallo Comma dell' art. 22) dello Statuto Sociale, le persone eleggibili quali membri del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra i Consorziati, si specifica che esse devono risultare:

- titolari di imprese individuabili o collaboratori familiari delle stesse, regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
- soci, anche non amministratori, di s.n.c. e s.d.f.
- soci accomandatari di s.a.s.
- consiglieri o amministratori unici s.r.l. e s.p.a.

Per quanto alla rappresentanza delle singole categorie di imprese aderenti in seno al Consiglio di Amministrazione, è auspicabile che l'assemblea nelle specifiche votazioni deliberi in modo che sia garantita la più ampia rappresentanza delle categorie stesse.

Art. 5)

Ai soci sostenitori che hanno regolarmente aderito al Consorzio, in ossequio all'art. 22) dello Statuto Sociale) viene riservata la rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione secondo il seguente criterio:

- alla C.C.I.A.A., agli Enti Pubblici Territoriali (Comuni e Provincia), agli Enti Turistici, alle società aeroportuali, ai Consorzi fra associazioni pro-loco e agli eventuali Enti Pubblici interessati al settore turistico, viene riservata l'indicazione di un membro del Consiglio di Amministrazione;
- agli Enti privati interessati al settore turistico (quali a titolo esemplificativo: A.J.A., SILB, ASCOM, Confesercenti, Federconsorzi, APEGAJ, FIAVET, FIAIP, etc...) viene riservata l'indicazione di un membro del Consiglio di Amministrazione.
- Alla Provincia di Venezia viene riservata la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti aderenti appartenenti alle prime due suddette categorie di soci sostenitori proporranno ciascuna all'assemblea del consorzio un loro candidato; risulteranno eletti dall'assemblea quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati delle due categorie che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 6)

Al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio così come individuati nell'art. 4) dello Statuto Sociale, vengono definite le seguenti tipologie di contribuzione:

- a) contributi annuali ordinari di cui all'art. 13) dello Statuto Sociale versati come previsto dall'art. 2) del presente Regolamento dai soci ordinari e funzionali agli scopi di cui alle lettere a), c), e d) dell'art. 4) dello Statuto;
- b) contributi dovuti dai soci sostenitori per concorrere alle iniziative promozionali del Consorzio, saranno, a norma di Statuto, concordati dal Consiglio di Amministrazione con i soci medesimi e approvati dall'Assemblea dei Soci in tempo utile in relazione al programma di attività dell'anno successivo, con un minimo per socio sostenitore di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
- c) contributi variabili di cui all'art. 13) lettera b) dello Statuto e versati dai singoli soci o categorie di soci, funzionali agli scopi di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 4) dello Statuto;
- d) contributi straordinari per gli scopi previsti alle lettere f) e g) dell'art. 4) dello Statuto, da versarsi sia dai soci ordinari che sostenitori, previa presentazione del programma preventivo specifico da parte del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

I contributi dovuti dai soci sostenitori per concorrere alle iniziative promozionali del Consorzio saranno, a norma di Statuto, concordati dal Consiglio di Amministrazione con i soci medesimi e approvati dall'Assemblea dei Soci in tempo utile in relazione al programma di attività dell'anno successivo, con un minimo per socio sostenitore di euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Art. 7)

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui saranno trattati gli argomenti previsti al precedente art. 6) lettere c) e d), possono essere invitati i rappresentanti di tutti gli Enti Pubblici e Privati aderenti al Consorzio senza diritto di voto.

Art. 8)

Il Consiglio di Amministrazione può promuovere la costituzione di apposite Commissioni di studio per specifici programmi e/o settori di intervento promozionale, composte anche da persone estranee al consiglio di amministrazione, purché esperte del settore, con scopo di predisporre pareri e relazioni a carattere consuntivo e/o propositivo.

Art. 9)

In esecuzione dell'art. 36) 1 lettera d) dello Statuto Sociale vengono previste e determinate le seguenti penalità:

- al socio inadempiente o ritardatario nel corrispondere le quote dovute e nel rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dello stesso, il consiglio di Amministrazione applicherà una penalità fino ad un massimo di 5 punti oltre il Tasso Ufficiale di Sconto vigente, fermo restando l'interesse dovuto così come previsto dall'art. 13) dello Statuto Sociale;
- in caso di mancati o ritardati pagamenti da parte di un socio, il Consiglio di Amministrazione viene fin d'ora autorizzato a porre in essere, oltre al recupero degli interessi e penalità come sopra previsti, tutte le azioni di tutela, ivi compresa l'azione legale a spese del socio inadempiente;
- ai soci che non si attenessero a quanto previsto dallo Statuto Sociale, in particolare alla lettera d) dell'art. 7), nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e che con il loro comportamento recassero danno all'immagine, al decoro ed al buon funzionamento del Consorzio, il consiglio di Amministrazione può comminare una penalità, da un minimo di € 25,82= ad un max. di € 154,94= per ogni infrazione agli stessi contestata.

Art. 10)

Tutti i soci del Consorzio dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal presente Regolamento Interno.

Regolamento modificato con delibera dall'assemblea ordinaria del 19 ottobre 2004:
- articoli modificati: 2, 5, 6, 9